



Statuti Gruppo Coop Società Cooperativa

Versione di 26.03.2015

I. NOME, FORMA GIURIDICA E SCOPO

Art. 1 *Nome, forma giuridica, sede*

1 Con la denominazione

Gruppo Coop Società Cooperativa
(Coop-Gruppe Genossenschaft; Groupe Coop Société Coopérative; Coop Group
Cooperative)
(di seguito «Coop»)

si intende una società cooperativa di durata illimitata costituita conformemente al titolo XXIX del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), con sede a Basilea.

Art. 2 *Obiettivo*

1 Lo scopo della cooperativa riflette le disposizioni dell'art. 828 CO, e comprende la promozione della tutela degli interessi economici e sociali dei propri membri, in mutua collaborazione, nonché gli interessi delle consumatrici e dei consumatori. Coop adotta i necessari provvedimenti per garantire durevolmente la propria competitività e per assicurare, quindi, la sua lunga esistenza, nel rispetto dei principi dell'economia di mercato, dell'ecologia e dell'etica.

2 L'attività centrale di Coop è il commercio al dettaglio ed altre attività tramite le proprie società affiliate e partecipate, comprese le tappe anteriori e i necessari servizi.

3 Tramite le proprie società affiliate e partecipate, l'attività di Coop può estendersi anche ad altri campi commerciali.

4 Coop può acquisire partecipazioni in altre imprese e organizzazioni, nazionali o estere, rilevarle oppure costituirne delle proprie nonché finanziarle. Coop può rilevare e utilizzare licenze, brevetti e altri valori immateriali. Essa può effettuare inoltre qualsiasi azione idonea a favorire il conseguimento del proprio scopo sociale.

5 Coop può anche intraprendere attività di utilità pubblica.

Art. 3 *Rappresentanza e diritto di firma*

1 IL/La presidente e il/la vicepresidente del Consiglio d'amministrazione, nonché i membri della Direzione generale, rappresentano Coop nei confronti di terzi, disponendo della firma sociale.

2 Il Consiglio d'amministrazione può delegare il diritto di firma ad altre persone di Coop.

3 Gli aventi diritto di firma sottoscrivono, collettivamente, a due.

Art. 4 *Informazione*

1 Coop informa i suoi membri mediante i propri organi di stampa; peraltro le sue pubblicazioni vengono effettuate in lingua italiana, tedesca e francese.

2 Le pubblicazioni ufficiali Coop avvengono sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio»; le comunicazioni ai membri, mediante la stampa Coop.

Art. 5 *Responsabilità*

Per le proprie obbligazioni sociali, Coop risponde esclusivamente con il proprio patrimonio, essendo esclusa del tutto qualsiasi responsabilità personale dei propri membri.

II. MEMBRI

Art. 6 *Acquisizione della qualità di membro*

1 Tutte le persone fisiche con residenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein possono diventare membri di Coop. I collaboratori Coop possono diventare membri a prescindere dalla loro residenza. Se più membri vivono nel medesimo nucleo familiare, di regola la stampa Coop viene recapitata soltanto una volta.

2 L'adesione è subordinata ad una dichiarazione scritta o al consenso di abbonarsi alla stampa Coop.

3 Il Consiglio d'amministrazione può rifiutare la domanda d'adesione senza indicarne il motivo.

Art. 7 *Diritti e obblighi dei membri*

1 Ai sensi dell'art. 854 CO, a tutti i membri spettano gli stessi diritti e gli stessi obblighi, salvo eccezioni di legge. Con l'acquisizione della qualità di membro, si acquisiscono i diritti che spettano per legge e per statuti oltre a beneficiare di eventuali agevolazioni riservate ai membri della cooperativa.

2 I membri esercitano i loro diritti nella propria regione di domicilio.

Art. 8 *Perdita della qualifica di membro*

La qualifica di membro viene meno per le seguenti ragioni:

- a) dimissioni;
- b) esclusione;

- c) decesso;
- d) scioglimento della cooperativa.

Art. 9 *Uscita*

Le dimissioni possono essere dichiarate in qualsiasi momento.

Art. 10 *Esclusione*

1 Il membro della cooperativa può essere espulso da parte del Consiglio d'amministrazione, se ha agito contro gli interessi essenziali di Coop.

2 Al membro espulso spetta la facoltà di ricorrere all'assemblea dei delegati, entro 30 giorni dalla comunicazione di espulsione.

Art. 11 *Scioglimento*

In caso di scioglimento di Coop, viene meno la qualifica di membro, con la cancellazione della società dal registro di commercio.

Art. 12 *Diritti dei membri uscenti*

Ai membri uscenti non spetta alcun diritto in ordine al patrimonio sociale né a prestazioni patrimoniali di altro genere.

III. FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 13 *Rapporto di gestione*

1 Il rapporto di gestione comprende il conto annuale, il rapporto annuale (ivi compreso il rapporto dell'organo di revisione) e il conto consolidato.

2 I conti sono presentati conformemente alle disposizioni degli articoli 662a e ss. CO, relative alla struttura e alla valutazione dei conti per la società anonima. L'esercizio finanziario annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 14 *Mezzi di finanziamento*

Il finanziamento di Coop è assicurato dal capitale proprio e da quello di terzi.

Art. 15 Patrimonio netto

- 1 Il patrimonio netto è composto dai fondi propri accumulati.
- 2 I membri non partecipano al patrimonio netto.

Art. 16 Impiego dell'utile di bilancio

1 L'utile di bilancio si compone dell'utile d'esercizio al netto di eventuali perdite pregresse.

2 Dall'utile di bilancio occorre in primo luogo effettuare i versamenti legali a favore del fondo riserve, ai sensi dell'art. 860 CO. Tale fondo non può essere utilizzato che a copertura di eventuali perdite.

3 In ordine all'importo residuo, l'Assemblea dei delegati può disporre l'attribuzione ad altri specifici fondi di riserva di cui abbia disposto la creazione.

ORGANI

Art. 17 Organi

Gli organi di Coop sono i seguenti:

- A) i Consigli regionali;
- B) l'Assemblea dei delegati;
- C) il Consiglio d'amministrazione;
- D) la Direzione generale;
- E) l'Ufficio di revisione.

A. I Consigli regionali

Art. 18 Principio

1 Al fine di garantire il contatto con i membri e l'opinione pubblica nelle diverse zone e regioni linguistiche del paese, vengono costituite le Regioni i cui membri eleggono il corrispondente Consiglio regionale. Le Regioni non hanno personalità giuridica propria.

2 Le Regioni costituite sono le seguenti: Suisse Romande, Bern, Nordwestschweiz, Zentralschweiz/Zürich, Ostschweiz (incluso il Principato del Liechtenstein) e Ticino. Esse costituiscono nel contempo le circoscrizioni per l'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

3 La modifica delle regioni esistenti nonché l'eventuale costituzione di nuove necessitano dell'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

4 La struttura organizzativa necessaria all'espletamento dell'attività del Gruppo Coop viene determinata esclusivamente dalle esigenze di mercato e non è minimamente influenzata dalle presenti disposizioni.

Art. 19 *Composizione ed elezione dei Consigli regionali*

1 I Consigli regionali rappresentano i membri delle rispettive Regioni.

2 I consiglieri regionali vengono eletti dai membri delle singole Regioni e restano in carica per quattro anni. Il mandato inizia con la seduta costitutiva. La rielezione è ammessa e possibile per un massimo di quattro volte (al massimo 20 anni in carica). Una rielezione non è ammessa se nell'anno elettorale il candidato compie il 70° anno di età o ha all'attivo 20 anni di incarico. Chi compie il 70° anno d'età durante il mandato decadrà dalla carica in concomitanza con la successiva prima riunione ordinaria dell'anno civile. Per i membri del Consiglio regionale eletti al Comitato del consiglio regionale o che in qualità di membro del comitato vengono eletti al Consiglio d'amministrazione, con l'elezione il calcolo degli anni in carica ricomincia da zero. Non sono eleggibili alla carica di consiglieri i membri che abbiano un rapporto d'impiego con Coop (con l'eccezione dei rappresentanti del personale) o con imprese concorrenti ovvero che facciano parte di organi di imprese concorrenti.

Disposizione transitoria

La nuova versione del capoverso 2 (Limite d'età) sarà valida dal 2021 con l'inizio del nuovo mandato. Per il periodo fino alla fine del mandato 2017–2021 varrà come finora una limitazione a 20 anni del periodo in carica, e i membri decadranno dalla carica in concomitanza con la successiva prima riunione ordinaria dell'anno civile se durante il mandato compiono il 65° anno d'età.

3 Ciascun Consiglio regionale è costituito di 60-120 consiglieri (con l'eccezione della Regione Ticino, che ne elegge non più di 30), di cui non più di 5 (Ticino: massimo 2) vengono proposti dal personale. I Consigli regionali stabiliscono in modo vincolante il numero dei loro rispettivi membri entro i limiti statutari.

4 I consigli regionali eleggono, al loro interno, per ciascuna Regione un comitato di non oltre 12 membri (Ticino: non più di 6 membri).

5 Il comitato si costituisce autonomamente e propone uno dei propri membri all'Assemblea dei delegati per l'elezione al Consiglio d'amministrazione; tale membro del comitato, una volta eletto, assume anche la presidenza del Consiglio regionale e del relativo comitato. Gli altri membri del comitato del Consiglio regionale rappresentano i membri della propria Regione nell'Assemblea dei delegati Coop.

6 Il comitato del Consiglio regionale è composto dunque da delegati della Regione e dal(la) presidente del Consiglio regionale.

7 I membri esercitano il proprio diritto di voto mediante votazione scritta (votazione generale), conformemente alle disposizioni dell'art. 880 CO. Elezioni tacite sono possibili conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento d'organizzazione di Coop.

8 Il regolamento d'organizzazione definisce le disposizioni per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli regionali.

Art. 20 Funzioni e competenze dei Consigli regionali

¹ Nella propria Regione di competenza, ciascun Consiglio regionale assicura i rapporti con i propri membri, con le autorità politiche locali e con il mondo economico.

² Organizzazione, funzioni e competenze dei Consigli regionali e dei rispettivi comitati sono definite dal regolamento d'organizzazione, se non disciplinate esplicitamente dai vigenti statuti.

B Assemblea dei delegati

Art. 21 Esercizio dei diritti di membro

¹ L'Assemblea dei delegati decide in ordine a qualsiasi questione che per legge è demandata alla competenza dell'Assemblea generale o che, in virtù dei presenti statuti, è ad essa riservata.

Art. 22 Elezione e durata del mandato

¹ L'Assemblea dei delegati è costituita (in applicazione dell'art. 19) nell'ambito della formazione dei comitati dei Consigli regionali nelle sei Regioni. Le Regioni Suisse Romande, Bern, Nordwestschweiz, Zentralschweiz/Zürich e Ostschweiz (incluso il Principato del Liechtenstein) vi sono rappresentate con non più di 11 delegati ciascuna; la Regione Ticino con un massimo di 5 delegati. Complessivamente, pertanto, l'Assemblea dei delegati è composta da non più di 60 membri.

² Il mandato ha durata quadriennale. La rielezione è ammessa e possibile per un massimo di quattro volte (al massimo 20 anni in carica). Il mandato inizia con la seduta costituente del Comitato del Consiglio regionale. I membri dell'Assemblea dei delegati che compiono il 70° anno d'età durante il mandato decadranno dalla carica in concomitanza con la successiva prima Assemblea dei delegati ordinaria dell'anno civile. La revoca di singoli delegati da parte del competente Consiglio regionale è possibile in qualunque momento, ma esige la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. In sostituzione dei delegati uscenti in corso di mandato, il competente Consiglio regionale elegge altrettanti successori per la residua durata del mandato.

Disposizione transitoria

La nuova versione del capoverso 2 (Limite d'età) sarà valida dal 2021 con l'inizio del nuovo mandato. Per il periodo fino alla fine del mandato 2017–2021 varrà come finora una limitazione a 20 anni del periodo in carica, e i membri decadranno dalla carica in concomitanza con la successiva prima Assemblea dei delegati ordinaria dell'anno civile se durante il mandato compiono il 65° anno d'età.

³ Al di fuori del Consiglio regionale di appartenenza, i delegati non possono ricoprire altri incarichi in ambito Coop. In ordine alle condizioni personali di eleggibilità si applicano le disposizioni dell'articolo 19.

4 Il regolamento d'organizzazione stabilisce le disposizioni rilevanti per la nomina dei delegati.

Art. 23 *Disciplina del diritto di voto*

Il diritto di voto dei delegati è in funzione del numero di membri della relativa Regione al 31 dicembre dell'anno precedente e vale per l'anno civile successivo. Per ciascuna Regione, ogni delegato rappresenta il medesimo numero di membri. Il numero dei voti rappresentati di una Regione è proporzionale al numero dei delegati presenti della Regione stessa.

Art. 24 *Convocazione dell'Assemblea dei delegati*

1 L'Assemblea dei delegati si riunisce di regola due volte all'anno. I membri vengono convocati dal Consiglio d'amministrazione al più tardi 20 giorni prima dell'Assemblea dei delegati, con indicazione dell'ordine del giorno e delle proposte del Consiglio d'amministrazione.

2 L'eventuale documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno deve essere inviata ai delegati possibilmente con l'invito di convocazione, comunque non oltre 10 giorni prima dell'Assemblea dei delegati.

3 L'approvazione del conto annuale, del rapporto annuale e del conto annuale consolidato, le elezioni per il completo rinnovo del Consiglio d'amministrazione nonché l'elezione dell'organo di revisione hanno luogo in occasione della prima Assemblea dei delegati ordinaria dell'anno civile.

4 I delegati si riuniscono in assemblea straordinaria nei seguenti casi:

- a) su decisione del Consiglio d'amministrazione o, in caso di necessità, dell'organo di revisione;
- b) quando ne fa richiesta almeno un terzo dei delegati. In tal caso la richiesta deve essere presentata, per iscritto, al Consiglio d'amministrazione, con indicazione delle questioni da trattare e delle relative proposte;
- c) in ogni altro caso previsto per legge.

5 Le assemblee straordinarie devono aver luogo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. I termini di convocazione e di spedizione della documentazione di cui alle precedenti cifre 1 e 2 possono essere anche ridotti nella misura in cui le circostanze lo rendano necessario. In caso di convocazione ai sensi della precedente lett. a), la data, il luogo e l'ordine del giorno vengono stabiliti dall'organo convocante; in caso di convocazione ex lett. b) e c) dal Consiglio d'amministrazione, salvo diversa disposizione di legge. Se un'assemblea ordinaria è già prevista entro i suddetti termini, il Consiglio d'amministrazione può rinunciare a tenere l'assemblea straordinaria, a condizione di introdurre nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria le questioni proposte per quella straordinaria.

Art. 25 Presidenza e adozione delle decisioni

¹ La presidenza dell'Assemblea dei delegati viene assunta dal/dalla presidente del Consiglio d'amministrazione, in caso di suo impedimento, dal/dalla vicepresidente o da un altro membro del Consiglio d'amministrazione

² Le votazioni e le nomine avvengono in modo palese, a meno che non venga disposta da parte del presidente, o votata dall'assemblea stessa, la votazione segreta.

³ Le decisioni e le elezioni avvengono a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Le astensioni quindi non vengono prese in considerazione.

⁴ Ulteriori disposizioni in ordine alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, ai termini e allo svolgimento delle votazioni vengono inserite nel regolamento d'organizzazione.

Art. 26 Attribuzioni dell'Assemblea dei delegati

¹ All'Assemblea dei delegati spettano le seguenti attribuzioni:

- a) decisioni concernenti gli statuti;
- b) nomina e revoca dei membri del Consiglio d'amministrazione e dell'organo di revisione;
- c) approvazione del conto annuale, del rapporto annuale e del conto consolidato nonché la decisione sull'utilizzo degli utili di bilancio;
- d) scarico al Consiglio d'amministrazione;
- e) decisione sullo scioglimento di Coop;
- f) decisioni su altre questioni ad essa sottoposte dal Consiglio d'amministrazione;
- g) decisioni su qualsiasi altra questione ad essa riservata per legge o per statuti.

² I delegati vengono inoltre informati sull'andamento degli affari nonché sulle prospettive e sugli obiettivi di Coop, inclusa la pianificazione pluriennale.

C. Consiglio d'amministrazione

Art. 27 Elezione, composizione e durata del mandato

¹ Il Consiglio d'amministrazione si compone di non oltre 11 membri eletti dall'Assemblea dei delegati (consiglieri d'amministrazione o amministratori). Ai sensi dell'art. 18, a ciascuna Regione spetta un mandato. Un massimo di altri 5 membri – tra cui un rappresentante della Suisse Romande e un rappresentante del personale, per la cui nomina si applicano le vigenti disposizioni del regolamento sulle nomine degli organi Coop – vengono eletti su proposta del Consiglio d'amministrazione. Salvo l'eccezione del rappresentante del personale, gli altri membri del Consiglio

d'amministrazione non possono essere in rapporto di servizio con Coop o con altre imprese economicamente controllate da essa.

2 Nel Consiglio d'amministrazione sono eleggibili solo persone che, per la loro posizione personale o relazioni, non possano suscitare timori in ordine a un potenziale conflitto d'interessi.

3 Il Consiglio d'amministrazione viene eletto per la durata di 4 anni. La rielezione è ammessa e possibile per un massimo di tre volte (al massimo 16 anni in carica). Il mandato inizia e termina nel giorno della prima Assemblea dei delegati ordinaria dell'anno civile. Chi compie il 70° anno d'età decadrà dalla carica in concomitanza con la successiva prima Assemblea dei delegati ordinaria dell'anno civile. Inoltre, decadono immediatamente dalla carica quei consiglieri nei confronti dei quali siano venute meno le condizioni di eleggibilità. Elezioni suppletive possono essere effettuate a ogni Assemblea dei delegati, ma solo per la residua durata del mandato in corso.

Disposizione transitoria

La nuova versione del capoverso 3 (Limite d'età e durata del mandato) sarà valida dal 2021 con l'inizio del nuovo mandato. Per il periodo fino alla fine del mandato 2017–2021 varrà come finora una limitazione del periodo in carica ai 20 anni, e i membri decadranno dalla carica se compiono il 65° anno d'età, in concomitanza con la successiva prima Assemblea dei delegati ordinaria dell'anno civile.

4 I consiglieri d'amministrazione partecipano all'Assemblea dei delegati con voto consultivo.

5 Le dettagliate modalità di elezione del Consiglio d'amministrazione sono definite dal regolamento d'organizzazione.

Art. 28 Costituzione

Il Consiglio d'amministrazione si costituisce autonomamente, eleggendo un(a) presidente e un(a) vicepresidente; nomina un(a) segretario/a, non necessariamente membro del Consiglio d'amministrazione.

Art. 29 Funzioni e attribuzioni

1 Al Consiglio d'amministrazione spetta l'alta direzione della cooperativa e la vigilanza sulla gestione degli affari. Il Consiglio rappresenta Coop verso terzi e si fa' carico di qualsiasi questione che per legge, statuti o regolamento non sia riservata ad altri organi Coop.

2 Il Consiglio d'amministrazione conferisce la gestione degli affari a una direzione generale.

3 Al Consiglio d'amministrazione spettano le seguenti intrasmissibili e inalienabili attribuzioni:

- a) esercita l'alta direzione di Coop ed emana le necessarie istruzioni;
- b) determina l'organizzazione della cooperativa;
- c) fissa i principi della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria;
- d) nomina e revoca le persone incaricate della gestione e della rappresentanza, regolamentandone i relativi diritti di firma;
- e) esercita l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, per garantire l'osservanza di leggi, statuti, regolamenti e direttive vigenti;
- f) elabora il rapporto di gestione (composto da conto annuale, rapporto annuale e conto consolidato); prepara l'Assemblea dei delegati e ne assicura l'esecuzione delle decisioni;
- g) informa il giudice in caso di sovraindebitamento;
- h) verifica le qualifiche professionali dei revisori.

4 Il Consiglio d'amministrazione emana i necessari regolamenti, in particolare:

- 1. i regolamenti interni dei Consigli regionali, dell'Assemblea dei delegati, del Consiglio d'amministrazione e della Direzione generale;
- 2. il regolamento per l'elezione degli organi di Coop;
- 3. il regolamento di organizzazione e di gestione del Gruppo Coop.

Il regolamento d'organizzazione deve precisare che – e in quale forma – al Consiglio d'amministrazione spetta il potere di decisione finale nelle questioni importanti della politica del personale.

Art. 30 *Convocazione e adozione delle decisioni*

1 Il Consiglio d'amministrazione si riunisce all'occorrenza, ma almeno quattro volte all'anno. E' possibile convocare sedute straordinarie su ordine del(la) presidente oppure su richiesta della Direzione generale o di almeno quattro consiglieri d'amministrazione.

2 I membri del Consiglio d'amministrazione sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute del consiglio.

3 Il Consiglio d'amministrazione può validamente decidere in presenza della maggioranza dei propri membri.

4 Il Consiglio d'amministrazione prende le decisioni con la maggioranza assoluta dei voti emessi: Le astensioni dal voto non vengono prese in considerazione.

5 In casi di urgenza, il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di adottare decisioni per corrispondenza.

D. Direzione generale

Art. 31 *Nomina, composizione, funzioni*

1 La Direzione generale è l'organo esecutivo incaricato dal Consiglio d'amministrazione della gestione degli affari della cooperativa, che agisce sotto la propria autonoma responsabilità.

2 Il Consiglio d'amministrazione fissa il numero dei membri della Direzione generale e designa un presidente nonché un vicepresidente.

3 Funzioni e competenze della Direzione generale vengono definite dal Consiglio d'amministrazione, mediante il regolamento d'organizzazione. Le condizioni d'impiego invece vengono disciplinate contrattualmente.

E. Ufficio di revisione

Art. 32 *Nomina, composizione e requisiti*

1 L'Assemblea dei delegati nomina, quale Ufficio di revisione, una società di revisione controllata dallo Stato.

Art. 33 *Durata del mandato*

1 La durata del mandato è di un anno e cessa con l'Assemblea dei delegati, alla quale è tenuta a sottoporre il rapporto.

2 E' ammessa la rielezione.

Art. 34 *Compiti*

Le funzioni e gli obblighi dell'organo di revisione scaturiscono dalle disposizioni degli articoli 727 e ss. CO, relative all'organo di revisione della società anonima.

V. RESPONSABILITÀ

Art. 35 *Responsabilità*

La responsabilità delle persone incaricate dell'amministrazione, della gestione degli affari, del controllo o della liquidazione è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 916 e ss. CO.

VI. REVISIONE DEGLI STATUTI

Art. 36 *Revisione degli statuti*

1 In qualsiasi momento, l'Assemblea dei delegati può disporre la revisione dei presenti statuti, sulla base di proposte d'emendamento provenienti dal proprio interno o dal Consiglio d'amministrazione.

2 La revisione degli statuti necessita della maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi.

VII. SCIoglimento

Art. 37 *Scioglimento*

Lo scioglimento di Coop può essere disposto:

- a) mediante decisione dell'Assemblea dei delegati (liquidazione o fusione);
- b) mediante dichiarazione di fallimento;
- c) negli altri casi previsti per legge.

Art. 38 *Liquidazione*

1 L'Assemblea dei delegati può disporre lo scioglimento di Coop per liquidazione con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi. La liquidazione deve essere affidata a una società fiduciaria. Questa è tenuta, chiusa la liquidazione, a consegnare un rapporto finale all'Assemblea dei delegati.

2 Compensati tutti gli obblighi finanziari della cooperativa, sulle eventuali eccedenze di liquidazione decide l'Assemblea dei delegati, ai sensi dell'art. 913 cpv. 4 CO.

VIII. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 *Diritto complementivo*

Nella misura in cui i presenti statuti, i regolamenti interni o altri regolamenti – emanati in applicazione dei vigenti statuti – non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni del titolo XXIX del Codice svizzero delle obbligazioni.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 *Disposizioni finali*

1 I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea dei delegati il 26 marzo 2015 e sono entrati in vigore con effetto immediato.

2 In caso di divergenze interpretative tra le diverse versioni, fa' fede la versione in lingua tedesca.